

# Opzione donna, le chance sono ridotte al lumicino

DI NICOLA MONDELLI

**L**a facoltà offerta alle lavoratrici dipendenti, in via sperimentale dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n.243, più conosciuta come "opzione donna", di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato di anzianità in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di una età anagrafica pari o superiore a 57 anni e tre mesi purché maturate entro il 31 dicembre 2015, non dovrebbe essere, fatta salva una situazione residuale, più consentita.

Dispone infatti un articolo del disegno di legge di stabilità 2017, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che «al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 9, è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge n. 78/2010. Rimangono fermi per i predetti soggetti, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, oltre all'opzione per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, il regime degli incrementi delle speranze di vita, il regime delle decorrenze».

**Gli effetti sul personale scolastico.** Se nella situazione residuale indicata in precedenza dovesse trovarsi ad esempio una docente che al 31 dicembre 2015 poteva fare valere 35 anni di contribuzione ma solo 57 anni di età, la stessa potrebbe chiedere, nei termini che saranno concordati dal Miur e dall'Inps, l'accesso alla pensione di anzianità che avrebbe effetto giuridico ed economico dal 1° settembre 2017. Nei confronti della docente troverebbero infatti applicazione sia il regime delle decorrenze che le regole di calcolo del sistema contributivo.

Per le docenti e il personale Ata donna nate a partire dal 1959, l'opzione donna non sarà pertanto, più utilizzabile a meno che il legislatore (prima il Senato in sede di approvazione del disegno di legge in oggetto e successivamente il Governo) non disponga la prosecuzione della sperimentazione già fissata al 31 dicembre 2015.

—© Riproduzione riservata—■

